



SEGRETERIE NAZIONALI

Roma, 10 aprile 2014

Spett.le MiBACT
Direzione Generale Spettacolo dal Vivo

Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Dipartimento Funzione Pubblica

Spett.le INPS
Direzione Generale
c.a. Dir.Gen. Dr M.Nori

Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell'art. 9. D.Lgs. n. 124/2004. Art. 11 L. 112/2013 "Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale.

SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e FIALS-CISAL avanzano istanza di interpello al fine di conoscere il parere di codeste Direzioni Generali in merito alla corretta interpretazione e applicazione dei commi 1° lettera a), c), f), g) e gbis) – comma 13 e comma 19 dell'articolo 11 della Legge 7 ottobre 2013 n. 112 convertito in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio delle attività culturali e del turismo.

Nello specifico chiediamo quanto segue:

A – Preso atto che il comma 1° dell'articolo 11 indica nei punti a), b), c), d), e), f), g) e gbis) i contenuti inderogabili del "piano di risanamento" e verificato quanto richiamato al 1° comma punti a): *"previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa"*...; e gbis): *"l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti"*. Chiediamo:

- Se tale obbligo rappresenti effettivamente uno dei contenuti inderogabili ai fini della accettazione del piano di risanamento e se in quanto tale debba essere "certificato", nel suo adempimento, unitamente alla presentazione del "piano" stesso?

B - Considerato che il comma 1° lettera f) dell'art. 11 della succitata legge, recita: " *l'individuazione di soluzioni idonee compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, a riportare la Fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico*", Chiediamo:

- se tra le *"soluzioni idonee compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore"* sia ricompresa la legge 223/91 con particolare riferimento alla messa in "mobilità" di eventuali esuberanti?
- E, qualora fosse ritenuta disponibile tale possibilità (legge 223/91) come potrebbe essere correttamente coniugata con quanto disposto dal comma 13 relativamente alle modalità di "smaltimento" del personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione dalle dotazioni organiche?

C - Il 1° periodo del comma 13 articolo 11 dispone: *“per il personale eventualmente risultante in eccedenza a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le Fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*

Considerato che l’art. 72 comma 11 della sopracitata legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recita: *“per gli anni 2009-2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 5 del citato decreto legislativo (...) risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici”*.; le scriventi OO.SS. chiedono

- come le Fondazioni lirico-sinfoniche, essendo Fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, possano correttamente applicare una normativa riguardante la pubblica amministrazione considerando altresì che sono nel frattempo sopravvenute norme più severe e restrittive per il collocamento in quiescenza a cui l’articolo della norma fa riferimento?

Inoltre necessiterebbero chiarimenti sull’interpretazione della norma suddetta riguardo:

- ai termini entro i quali si concretizzerebbero i requisiti individuali, se nella vigenza dei piani di ristrutturazione (triennio 2014/2016) o meno;
- se esistono o meno penalizzazioni di carattere quantitativo inerenti gli importi della pensione;
- se la cosiddetta “finestra” possa essere calcolata nella vigenza triennale del piano o anche fuori da detta triennalità;
- se la Fondazione, in assenza di specifica delega rilasciata dal lavoratore interessato, può eseguire le ispezioni delle singole posizioni contributive?; se non può accertare la sussistenza del requisito richiesti, come può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale?
- se sussistano concreti rischi che il percorso contributivo individuale dei lavoratori interessati possa, per qualcuno, comportare la necessità di riscatti onerosi a carico di quest’ultimi;

E’ altresì indispensabile una chiara interpretazione relativamente alla seguente perentoria disposizione contenuta nel periodo in oggetto : *“....., fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale,”*

- la disposizione è riferita ai solo tempi indeterminati o riguarda anche i contratti a tempo determinato?
- come si concilia questa disposizione con l’eventualità di carenza, temporanea o strutturale di professionalità non reperibili tra le eventuali eccedenze previste nei relativi accordi?

D - Sempre al comma 13 (2° periodo) dell’articolo 11 viene stabilito: *“In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella società Ales S.p.a., nell’ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica”*.

Relativamente a questo punto siamo a chiedere chiarimenti in merito a:

- qualora le procedure selettive di idoneità non avessero risultati positivi, cosa succede alle eventuali eccedenze ritenute inidonee?
- Qualora né **le vacanze di organico** né i **limiti delle facoltà assunzionali** della Società Ales consentissero di assorbire tutte le eventuali eccedenze riscontrate cosa succede ai non “trasferiti”?
- Le vacanze di organico e/o i limiti delle facoltà assunzionali della Società Ales vengono valutati sul piano nazionale o nell’ambito territoriale dove ha sede la Fondazione nella quale risultano eccedenze da trasferire?
- Il trasferimento alla Società Ales delle eventuali eccedenze ritenute idonee, con quale formula giuridica viene praticato?

- Considerato che nella società Ales i rapporti di lavoro spaziano nelle varie tipologie (subordinato, a termine, a tempo indeterminato, parasubordinato ...), trattandosi di trasferimenti riguardanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato è corretta la nostra interpretazione di trasferimenti da tempo indeterminato subordinato a tempo indeterminato subordinato?
- All'eventuale trasferito vengono assicurate le garanzie previste dall'art. 2112 del c.c. inerente il mantenimento delle condizioni economiche in essere al momento del trasferimento? Analogamente è garantito il rispetto della "dignità professionale" del trasferito?

E - Visto quanto previsto al comma 19 dell'articolo 11 inerente le assunzioni a tempo indeterminato (*"Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le Fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche"*)

- chiediamo se è corretto ritenere che per le assunzioni a termine valga la regolamentazione prevista dal CCNL.

F - Infine, sempre al comma 19 - 2° periodo, viene disposto: *"per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego"*... ; a tale proposito, ribadita ulteriormente la natura privatistica delle Fondazioni lirico-sinfoniche e la conseguente, nostra, perplessità sull'applicazione di norme riguardanti il pubblico impiego, vorremmo sapere :

- come si identifica il trattamento economico *"fondamentale"* e il trattamento economico *"accessorio"* visto che tali termini e categorie economiche sono assolutamente sconosciute alla contrattualistica dei settori privati?
- In più, visto che le stesse circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica demandano ai contratti collettivi (ergo alle parti sociali) l'individuazione del trattamento economico *"fondamentale"* e *"accessorio"* , è lecita l'applicazione di tale norma in assenza di specifici accordi contrattuali che individuino categorie, voci retributive, parametri ecc. che in maniera condivisa rendano identificabili le due tipologie di trattamento economico sopra richiamate?

Considerata la urgente necessità dei chiarimenti richiesti, restiamo in attesa di un tempestivo riscontro e con l'occasione inviamo

Distinti saluti

p. LE SEGRETERIE NAZIONALI

SLC-CGIL

FISTeL-CISL

UILCOM-UIL

FIALS-CISAL